



STUDIO LEGALE

Prof. avv. Iolanda Piccinini
Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma
Avv. Marco Isceri
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma
T. 06.3216789 (anche fax)
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti
Tel. 0746.482652 / 0746.252616 – fax 0746.270156



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

PER: la **sig.ra Manuela Mosconi** (C.F.: MSCMNL71B53H282J) nata a Rieti il 13.2.1971 e residente in Castel S. Angelo, Via dei Laghi n. 64 (02010 RI), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMRC87R04H282I – PEC: marcoisceri@ordineavvocatiroma.org – fax 06/3216789) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giusta procura in calce al presente atto

- **ricorrente** -

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (00153 – RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma (RM) - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **convenuto** -

NONCHÉ CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 97248840585 – PEC: drla.contenzioso@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Via Frangipane 41 - 00184 Roma (RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in Via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -



NONCHÉ CONTRO: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - AT Rieti (C.F. 80004790574-PEC: uspri@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Rieti, Viale Cesare Verani n. 7 (02100 – Rieti)

- convenuto -

NONCHÉ CONTRO: tutti i soggetti – allo stato non identificabili – iscritti nelle GP 24 mesi per il Personale ATA nella Provincia di Rieti e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda della ricorrente – sarebbero “perdenti posto”.

- controinteressati -

* * *

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) del Personale ATA per l'a.s. 2023/2024, per effetto dell'abbandono di incarico annuale

Indice	
Premessa	2
A) Fatto	2
Diritto	
1) Sul <i>fumus boni iuris</i> : il diritto della ricorrente alla permanenza nella GP ATA	6
2) Sul <i>periculum in mora</i>	9
2A) Sull'imminenza del pregiudizio lamentato	9
2B) Sull'irreparabilità del pregiudizio lamentato	10
Conclusioni	10

Premessa

La ricorrente, precaria nella Scuola con 53 anni di età, è inserita nelle graduatorie provinciali permanenti (prima fascia) del personale ATA per l'anno scolastico 2023/2024 e per l'a.s. 2024/2025.

Nell'a.s. 2023/2024 la sig.ra Mosconi ha ricevuto un incarico annuale di supplenza come personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, che ha abbandonato in favore di una supplenza per personale docente scuola infanzia.

In conseguenza, l'Ufficio scolastico di Rieti l'ha sanzionata, ai sensi dell'art. 7, punto 1, lett. A) e punto 2 del DM n. 430 del 2000, con la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie permanenti ATA per l'anno scolastico successivo (2024/2025) nonché qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico al tempo in corso (2023/2024).



La sig.ra Mosconi è stata, quindi, privata dell'impiego per l'a.s. 2024/2025, come attesta la nota dell'USP di Rieti prot. n. 3595 del 2.9.2024.

Tuttavia, **l'Amministrazione ha falsamente applicato il DM del 2000** recante il regolamento delle graduatorie permanenti ATA. Infatti, il comma 5 del menzionato art. 7 stabilisce che **le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di** mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro come ATA dovuti a **giustificato motivo**.

In verità, la ricorrente, essendo invalida e impossibilitata a svolgere attività che comportino movimentazione di carichi, nell'a.s. 2023/2024 ha scelto di lasciare l'incarico ATA a favore di un incarico quale docente di sostegno proprio per ragioni di salute.

Di conseguenza, **il suo abbandono di un incarico quale personale ATA è giustificato dallo stato di invalidità e dal conseguente obbligo datoriale di adottare – a beneficio della dipendente – i cd. accomodamenti ragionevoli come, in questo caso, non applicare la sanzione per l'accettazione di un incarico come docente.**

Pertanto, la graduatoria ATA (24 mesi) quest'anno, come in passato, è risultata esaurita e, quindi, in base alla posizione in graduatoria, la ricorrente **avrebbe avuto certamente una supplenza annuale** e, visto l'elevato numero di posti, l'avrebbe ottenuta presumibilmente nella città di Rieti, con **concrete chance di conseguire un posto di ruolo a partire dal prossimo anno scolastico (2025/2026)**, considerando che – se lavorasse in quello in corso – maturerebbe fino a 6 punti in più.

Ne deriva che **il provvedimento sanzionatorio e i conseguenti atti produttivi di effetto nei confronti della ricorrente sono illegittimi**, nonché **nulli in quanto discriminatori** verso una dipendente non più giovane di età, affetta da invalidità permanente e senza altre fonti di reddito.

* * *

FATTO

1. La ricorrente, che ha **53 anni ed è ancora precaria della Scuola**, è inserita nelle graduatorie permanenti personale ATA (profilo di collaboratore scolastico) di prima fascia (cd. 24 mesi)¹, ambito territoriale per la Provincia di Rieti **per l'anno scolastico 2023/2024** con 15,30 punti (**doc. all. 1**):

¹ Le graduatorie ATA si dividono in tre fasce: terza, seconda e prima fascia (la più alta). Esse vengono utilizzate per le supplenze su posti liberi o in sostituzione del personale assente. A differenza delle altre due, le graduatorie di prima fascia, dette anche 24 mesi, perché si compongono dei vincitori dei concorsi indetti dall'Amministrazione e riservati a coloro i quali hanno maturato almeno 24 mesi di servizio effettivo, vengono utilizzate anche per l'attribuzione di posti di ruolo a tempo indeterminato.



GRADUATORIA PROVINCIALE PROVVISORIA

PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO POS. DATI ANAGRAFICI GRAD.	IDENTIF.	PUNTEGGI				RIS. PREF.	N. S.	PREC.	PUNT.	RIN.	PAT
		PREC.	AMM.	SERV.	TITOLI						
000100 MOSCONI MANUELA 13/02/1971 (RI) *****	RI/000726	0,00	3,00	12,30	0,00	****	*****	*	***	15,30	

e per il 2024/2025 con 19,55 punti (cfr. doc. all. 1)

GRADUATORIA PROVINCIALE PROVVISORIA

PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO POS. DATI ANAGRAFICI GRAD.	IDENTIF.	PUNTEGGI				RIS. PREF.	N. P.	PREC.	PUNT.	RIN.	PAT
		PREC.	AMM.	SERV.	TITOLI						
000078 GOBBI ANNA 13/11/1982 (RM) *****	RI/000643	14,50	3,50	2,00	0,00	****	*****	*	***	20,00	
000079 DE SIMONE MATILDE 23/02/1970 (AQ) *****	RI/000801	0,00	3,50	16,50	0,00	****	*****	*	***	20,00	
000080 IACOBELLI SILVIA 01/07/1989 (RI) *****	RI/000830	0,00	3,50	16,50	0,00	****	*****	*	***	20,00	
000081 D'IPPOLITI SIMONE 07/12/1990 (RI) *****	RI/000790	0,00	2,50	17,20	0,00	****	*****	*	***	19,70	
000082 MOSCONI MANUELA 13/02/1971 (RI) *****	RI/000726	12,30	3,00	4,25	0,00	****	*****	*	***	19,55	

2. In data 29.8.2023 la sig.ra Mosconi ha ricevuto una proposta di incarico (nota prot. n. 4135) annuale come collaboratore scolastico dall'1.9.2023 al 30.6.2024 e ha firmato il relativo contratto individuale di lavoro, con sede a Poggio Mirteto (doc. all. 2).
3. Con nota prot. n. 1534 del 7.2.2024 la ricorrente ha abbandonato il suddetto incarico per accettare la nomina su supplenza breve fino al 30.6.2024 come docente di sostegno della scuola dell'infanzia presso l'I.C. Minervini Sisti di Rieti, Scuola presso la quale ha – da ultimo – prestato servizio distante appena 18 minuti dalla residenza della ricorrente (Castel S. Angelo) rispetto all'oltre ora di distanza della precedente sede di lavoro (doc. all. 3).
4. In conseguenza di tale opzione, con nota prot. n. 1618 dell'8.2.2024, l'I.C. Bassa Sabina di Poggio Mirteto ha emesso il decreto sanzionatorio per abbandono di incarico annuale dalle graduatorie provinciali permanenti e, visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (DM 430/2000), ha privato la ricorrente dell'incarico per l'anno scolastico al tempo in corso (2023/2024) e per l'anno scolastico successivo (2024/2025 doc. all. 4).
5. Per l'effetto, la ricorrente non è stata destinataria di alcun incarico di supplenza annuale come personale ATA per l'a.s. 2024/2025, come attestano i bollettini di nomine pubblicati dall'USP di Rieti con bollettini del 9.9.2024 e dell'11.9.2024 (doc. all. 5).
6. Si noti che la ricorrente, ove avesse potuto concorrere per l'assegnazione di un incarico di supplenza per il personale ATA, l'avrebbe ottenuto.

7. Infatti, solo a considerare la Scuola in cui la stessa è “uscente”, ovvero l’I.C. Bassa Sabina di Poggio Mirteto, risulta assegnataria di incarico la sig.ra Aurica Enachi, con 18 punti, a fronte dei 19,55 della sig.ra Mosconi (cfr. doc. all. 1 e 5):

```
000093 FALLAVOLLITA          SARA          RI/000811    0,00  3,50  15,00  0,00  ****  ***** *  *    ***  18,50
04/02/1998 (RI) *****

000094 ENACHI                AURICA        RI/000765    0,00  3,50  14,50  0,00  ****  ***** *  *    ***  18,00
05/05/1971 (EE) *****
```

Volendo considerare la Città di Rieti, si segnala l’incarico assegnato nell’I.C. MARCONI Sacchetti Sassetti alla sig.ra Vira Terletska, con 18,50 punti, a fronte dei 19,55 della ricorrente:

```
000092 TERLETSKA            VIRA          RI/000792    0,00  3,50  15,00  0,00  ****  ***** *  *    ***  18,50
23/07/1962 (EE) *****
```

RIIC822006	I.C. MARCONI SACCHETTI SASSETTI- RIETI	od	D'ippoliti Caterina - Gentile Simona
		of	Lelli Noemi - Terletska Vira - Flamini Deborah -Quirini Lorenzo - Di Lorenzo Giovanni

E ancora, si veda l’incarico conferito al sig. Filippo Di Cesare presso I.C. Minervini Sisti di Rieti con 16,10 punti (cfr. doc. all. 1 e 5):

```
000118 DI CESARE            FILIPPO       RI/000780    0,00  3,00  13,10  0,00  ****  ***** *  *    ***  16,10
16/02/1973 (RI) *****
```

RIIC829001	I.C. MINERVINI SISTI - RIETI	od	Colantoni Silvia - Macilenti Sondra Cinzia - Trecca Hanna
		of	Solazzo Roberta - Di Cesare Filippo

8. In aggiunta, ai sensi dell’OM n. 21 del 2009 e delle relative tabelle allegate, la ricorrente avrebbe maturato, in conseguenza dell’assegnazione di incarico, fino a 6 punti che, sommati ai 19,55 già posseduti, le avrebbero consentito di concorrere per un posto di ruolo a tempo indeterminato a partire presumibilmente già dal prossimo a.s., considerando che l’ultimo immesso in ruolo nel 2023/2024, sig. Emanuele Pace, aveva 29,80 punti in graduatoria (cfr. **doc. all. 9**).
9. Riassumendo, il comportamento sanzionatorio dell’Amministrazione l’ha privata di due sicure possibilità di impiego che invece avrebbe avuto diritto di cogliere al 100%.
10. È decisivo rilevare, infine, a sostegno della illegittimità del decreto sanzionatorio emesso dall’Amministrazione, che la ricorrente è stata dichiarata invalida al 46% a decorrere dal 7.7.2022, come comprovato dal decreto della Regione Lazio prot. n. 685981 del 12.7.2022 nonché dal verbale INPS del 17.4.2023 relativo alla domanda presentata dalla sig.ra Mosconi n. 3930931302436 dell’1.7.2022 (doc. all. 6).

11. In particolare, nella relazione conclusiva contenuta nel verbale dell'INPS si legge che la ricorrente "può svolgere attività che non comportino movimentazione di carichi e stress psicofisico" (cfr. doc. all. 6).
12. Peraltro, la sig.ra Mosconi aveva ripetutamente avvisato la Scuola che l'ha sanzionata della sua condizione di salute e che avrebbe, a causa della stessa, optato per un incarico di docenza, qualora ne avesse avuto l'opportunità.
13. Purtroppo, fino a tutt'oggi alla ricorrente non è stato offerto alcun incarico, neppure breve, quale personale ATA ed è rimasta priva di fonti di reddito (**doc. all. 7**).

* * *

Tanto premesso, è evidente il diritto della ricorrente all'assegnazione di un incarico di supplenza come personale ATA nell'a.s. 2024/2025, previa disapplicazione del decreto sanzionatorio dell'8.2.2024.

Il protrarsi di questa situazione di illegittimità da parte del Ministero causerebbe un danno grave e irreparabile al diritto ad un lavoro stabile e alla professionalità della ricorrente che si trova, a causa della decisione dell'Amministrazione, attualmente senza un impiego.

* * *

DIRITTO

1) **SUL FUMUS BONI IURIS: IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALLA PERMANENZA NELLA GP ATA**

In difesa della signora Mosconi, è fondamentale sottolineare che l'Amministrazione scolastica ha applicato in maniera erronea il DM n. 430 del 2000 (cfr. **doc. all. 4**), con particolare riferimento all'art. 7, punto 1, lett. A) e punto 2.

La sanzione che le è stata inflitta dall'Ufficio scolastico provinciale di Rieti risulta sproporzionata e infondata, considerando il contesto e le circostanze specifiche che riguardano la sua situazione lavorativa e personale.

Il provvedimento, infatti, ha comportato la perdita della possibilità di conseguire incarichi di supplenza e analoghi rapporti di lavoro per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, come evidenziato nella nota dell'USP di Rieti (prot. n. 3595 del 2.9.2024).

Ed invero, l'art. 7, al punto 1, lett. A) e punto 2, prevede che 1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo; 2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.



Già ad una prima lettura tale previsione suscita dubbi di illegittimità per contrasto con gli articoli 4 e 35 della Costituzione: perché limitare il diritto al lavoro di una persona che cerca di cogliere ogni opportunità di occupazione?

Tuttavia, ove si ritenga la previsione sanzionatoria legittima, è evidente che l'Amministrazione ha trascurato un elemento chiave del regolamento stesso, ovvero il comma 5 dell'art. 7 del DM 430/2000, ai sensi del quale “le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il mancato perfezionamento o la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro siano dovuti a giustificato motivo”.

Come dimostrato, la signora Mosconi è invalida e, a causa della sua condizione, non può svolgere mansioni che comportino la movimentazione di carichi pesanti, come richiesto nelle funzioni di personale ATA (profilo di collaboratore scolastico). Pertanto, il suo abbandono anticipato dell'incarico risulta giustificato dallo stato di invalidità, che costituisce un giustificato motivo per la risoluzione del rapporto lavorativo al tempo intercorrente.

Oltretutto, l'ultima sede di lavoro (Rieti), dista neppure 20 minuti dalla località di residenza della ricorrente ed è, dunque, molto più vicina rispetto al precedente luogo di lavoro (Poggio Mirteto) per raggiungere il quale la lavoratrice impiegava oltre un'ora con mezzo proprio in assenza di mezzo pubblico con orari compatibili.

Inoltre, secondo la normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori disabili, è preciso obbligo dell'Amministrazione adottare "accomodamenti ragionevoli" per garantire che il lavoratore possa continuare a svolgere le proprie mansioni, compatibilmente con le sue condizioni di salute.

Nel caso della signora Mosconi, ciò si sarebbe dovuto tradurre nell'assegnazione di un incarico compatibile con il suo stato di salute, come ad esempio un ruolo di docente, evitando così di penalizzarla ingiustamente e tenendo anche conto delle distanze.

L'applicazione delle sanzioni alla signora Mosconi, quindi, non solo viola quanto disposto dal DM 430/2000, ma rappresenta anche una mancata considerazione del suo diritto a ricevere un trattamento equo e conforme alle normative sulla disabilità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori, adottando tutte le misure necessarie per prevenire situazioni che possano compromettere la loro salute.

Nel caso della sig.ra Mosconi, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto riconoscere l'incompatibilità tra le sue mansioni e ritenere giustificato optare per una condizione più favorevole, non applicando sanzioni, anche perché la Scuola era stata avvisata in tempo della necessità della ricorrente di trovare un'occupazione più adeguata al suo stato di salute.



La mancata adozione di questi provvedimenti espone l'Amministrazione a una violazione del principio di protezione della salute sul luogo di lavoro.

Pertanto, ai sensi del D.lgs. 216/2003, che recepisce la Direttiva Europea 2000/78/CE, e del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare gli "accomodamenti ragionevoli" per garantire che i lavoratori disabili possano svolgere la propria attività lavorativa senza subire discriminazioni.

In questo caso, l'assegnazione della sig.ra Mosconi a mansioni che comportano movimentazione di carichi violerebbe il diritto a ricevere accomodamenti ragionevoli, mettendo a rischio la sua salute e contravvenendo ai principi di parità di trattamento e inclusione.

Esistono diversi precedenti giurisprudenziali che confermano la centralità della salute del lavoratore nel determinare la legittimità della "risoluzione" di un rapporto lavorativo.

Ad esempio, la **Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 18904 del 2.7.2024**, ha stabilito che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per consentire al lavoratore con disabilità di svolgere le sue mansioni: *"a fronte del lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, secondo il diritto dell'Unione europea, il datore avrà l'onere di adempiere all'obbligo di accomodamento ragionevole"*.

In conclusione, il motivo oggettivo che ha portato la sig.ra Mosconi ad abbandonare la supplenza quale personale ATA deve essere considerato fondato sulle sue condizioni di salute, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei lavoratori con disabilità e della loro salute: le condizioni di salute della sig.ra Mosconi, che è invalida e non può svolgere attività che comportino la movimentazione di carichi, rappresentano un giustificato motivo oggettivo per l'abbandono dell'incarico come personale ATA - profilo collaboratore scolastico - ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DM 430 del 2000. Tale ruolo prevede, infatti, compiti fisicamente impegnativi, come il trasporto di materiali, la pulizia e altre attività manuali, tutte incompatibili con le sue limitazioni fisiche.

Quindi, le condizioni di salute della sig.ra Mosconi costituiscono pienamente un giustificato motivo, poiché la sua impossibilità a svolgere determinati compiti è documentata e supportata da documentazione medica (cfr. **doc. all. 6**).

Il mancato riconoscimento di questo diritto da parte dell'Amministrazione scolastica rappresenta una violazione delle normative vigenti, sia a livello nazionale che comunitario, in materia di tutela dei lavoratori con disabilità e salute sul lavoro.

Poiché l'abbandono della supplenza da parte della sig.ra Mosconi, dunque, deve essere considerato legittimo e non sanzionabile, **il provvedimento sanzionatorio e i conseguenti atti produttivi di effetto nei confronti della ricorrente sono illegittimi**, nonché **nulli in quanto discriminatori verso una dipendente affetta da invalidità permanente.**



2) **SUL PERICULUM IN MORA**

2A) **SULL' IRREPARABILITÀ**

L'irreparabilità del danno subito dalla sig.ra Mosconi a causa della sanzione inflitta dall'Amministrazione scolastica è evidente nella sua gravità e nelle conseguenze prolungate nel tempo.

La sanzione ha privato la ricorrente della possibilità di ottenere qualsiasi incarico di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025, estromettendola di fatto dal mondo del lavoro per l'anno in corso.

Dal punto di vista economico, la sig.ra Mosconi sarà privata della sua unica fonte di reddito per un periodo prolungato, fino a settembre 2025.

Considerando che l'attività lavorativa nel settore scolastico costituisce, per molti docenti e personale ATA, come nel caso della ricorrente, l'unica fonte di sostentamento, l'impossibilità di accedere ad incarichi di supplenza si traduce in una perdita economica significativa e non recuperabile (**doc. all. 7**).

Questo danno economico immediato compromette la sua stabilità finanziaria, senza possibilità di compensazione attraverso altri strumenti o benefici durante il periodo di sanzione.

Oltre all'impatto economico, la sanzione preclude alla sig.ra Mosconi qualsiasi opportunità di miglioramento o consolidamento della propria carriera lavorativa nel sistema scolastico.

Durante il lungo periodo di sospensione, la sig.ra Mosconi non potrà partecipare alle graduatorie permanenti né a quelle di circolo e di istituto, impedendole di accedere a nuove supplenze o di stabilizzare la propria posizione lavorativa mediante l'immissione in ruolo.

Questo periodo di inattività forzata potrebbe anche compromettere la sua competitività nelle graduatorie future, poiché la mancanza di incarichi le preclude la maturazione del punteggio legato al servizio.

Si evidenzia che la graduatoria cosiddetta dei 24 mesi costituisce accesso al ruolo, essendosi formata a seguito di un concorso per titoli e ha carattere permanente con aggiornamenti annuali dei punteggi derivanti dalla tabella dei titoli.

Pertanto, in assenza di incarico per l'a.s. 2024/2025, la ricorrente non maturerebbe il punteggio relativo al servizio (12 punti), venendo penalizzata anche per il prossimo a.s., compromettendo seriamente le sue possibilità di essere immessa in ruolo nell'a.s. 2025/2026!

I punteggi sono indicati nella tabella allegata all'Ordinanza ministeriale n. 21/2009 (**doc. all. 8**).

Si consideri che l'ultimo immesso in ruolo da graduatorie ATA di prima fascia per l'a.s. 2024/2025, il sig. Emanuele Pace, aveva – in graduatoria – 29,80 punti (doc. all. 9) e che, con i 6 punti che maturerebbe in questo anno scolastico, la ricorrente ne avrebbe 25,55 dal prossimo a.s.:



CS	GP24	27	29.80	PACE	EMANUELE	RIIC81600V	I.C. A.M. Ricci - Rieti
----	------	----	-------	------	----------	------------	-------------------------

La perdita di opportunità di lavoro e di stabilità economica, unita al rischio di perdita di competitività futura, costituisce un danno che, per la sua natura e durata, non può essere riparato mediante un'azione ordinaria.

* * *

2B) SULL'IMMINENZA

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che **la ricorrente, allo stato, è esclusa dalla procedura di assegnazione di incarichi e altri nominati hanno punteggi inferiori al suo.**

* * *

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, la sig.ra Manuela Mosconi, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, visti gli artt. 669***bis*** e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A) Previo accertamento del diritto della ricorrente a non essere sanzionata ai sensi del DM n. 430/2000 sussistendo il giustificato motivo di cui all'art. 7, comma 5, disapplicare il decreto sanzionatorio emesso dall'Amministrazione scolastica provinciale di Rieti con nota prot. n. 1618 dell'8 febbraio 2024, con il quale è stata illegittimamente sanzionata la sig.ra Mosconi con l'esclusione dalle graduatorie permanenti;
- B) per l'effetto, assegnare di un incarico di supplenza alla sig.ra Mosconi nella provincia di Rieti, sulla base del punteggio da lei posseduto e della posizione rivestita nelle graduatorie permanenti del personale ATA, compatibilmente con lo stato di salute anche, ove occorra, adottando gli "accomodamenti ragionevoli", ai sensi del D.lgs. 216/2003 e del D.lgs. 81/2008;
- C) Il tutto, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio e di ogni altro onere accessorio, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. che precede;

RITENUTO



- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle GP 24 mesi per il Personale ATA nella Provincia di Rieti;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la richiesta notifica *ex art.* 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i soggetti – allo stato non identificabili – iscritti nelle GP 24 mesi per il Personale ATA nella Provincia di Rieti e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda della ricorrente – sarebbero perdenti posto, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i soggetti – allo stato non identificabili – iscritti nelle GP 24 mesi per il Personale ATA nella Provincia di Rieti e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda della ricorrente – sarebbero perdenti posto”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in *“conto entrate eventuali e diverse”* del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro ed è di valore indeterminabile. È pertanto dovuto per il contributo unificato l'importo di 259,00 €.

* * *



In via istruttoria, si indicano quali testimoni i sig.ri:

- Sig.ra Alessia Silvaggi, residente in Rieti, in Via Angelucci n. 3 Rieti (02100 RI);
- Sig.ra Letizia Manili, residente in Poggio Mirteto (RI), in Via Riosole n. 54 (02047 RI).

Si depositano, tutti in copia:

- 1) Graduatorie permanenti per il personale ATA 2023-2024 e 2024-2025;
- 2) contratto dell'1.9.2023;
- 3) contratto del 7.2.2024;
- 4) nota I.C. Bassa Sabina di Poggio Mirteto prot. n. 1618 dell'8.2.2024 e DM n. 430 del 2000;
- 5) bollettini nomine ATA a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 del 9.9.2024 e dell'11.9.2024
<https://www.usp-rieti.it/it/ata/3698-conferimento-incarichi-a-tempo-determinato-personale-a-t-a-a-s-2024-2025-prospetti-assegnazioni-sedi-a-decorrere-dal-09-09-024.html>
- 6) verbali Regione Lazio del 12.7.2022 e dell'INPS del 17.4.2023 (relativo alla domanda dell'1.7.2022);
- 7) dichiarazione reddituale della ricorrente e decreto di disoccupazione;
- 8) OM n. 21/2009 e tabelle allegate;
- 9) bollettino immissioni in ruolo ATA prima fascia a.s. 2024/2025 (nota AT Rieti n. 3511 del 28.8.2024).

Roma, 11 ottobre 2024

Con osservanza

Prof. Avv. Iolanda Piccinini

Avv. Marco Isceri

- f.to digitalmente -

